



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA PAGNONI

Seduta del 29/03/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 12/01/2011 ed estinto anticipatamente il 10/07/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.008,87 di cui € 30,33 per le commissioni bancarie, € 892,10 per le commissioni di intermediazione ed € 86,44 per i premi assicurativi, al netto dei rimborsi già riconosciuti (€ 185,22).

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni. In sede di riscontro al reclamo ha eccepito: la dettagliata e compiuta descrizione dei costi e delle condizioni economiche nel regolamento a tergo del contratto la quale consente al cliente di comprendere quali componenti di costo siano *recurring* e quali *up front*; la natura *up front* delle commissioni di intermediazione; il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne le commissioni bancarie ed in ogni caso il loro carattere *up front*, nonché il difetto di legittimazione passiva delle coperture assicurative alla luce di quanto disposto dall'art. 22 co. 15-quater L. 221/2012.



DIRITTO

Preliminarmente il Collegio osserva che l'intermediario è stato cancellato dall'albo in data 23/10/2017 e, quindi, successivamente alla presentazione del ricorso avvenuta il 12/09/2017. Pertanto il ricorso è procedibile, in quanto, per consolidata giurisprudenza dell'Arbitro la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017 e, di recente, Collegio di Bari, decisione n. 705/2018).

Inoltre, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva circa il rimborso delle commissioni bancarie stante il chiaro orientamento interpretativo dell'Arbitro che ha al riguardo richiamato il principio dell'apparenza (cfr., per tutte, nei confronti del medesimo intermediario la recente decisione del Collegio di Bari, n. 748/2018).

Nel merito il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o contro delegazione di pagamento: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6167/2014 e n. 10003/2016).

Nel caso di specie, in linea con il richiamato orientamento, il Collegio, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali nonché i precedenti di questo Collegio, su una fattispecie analoga (cfr., di recente, Collegio di Bari, decisione n. 748/2018, sopra citata), riscontrata la natura *recurring* delle commissioni bancarie e di intermediazione in ragione della loro opacità per la presenza promiscua nella descrizione contrattuale di attività preliminari alla conclusione del contratto e di attività destinate a essere svolte anche in costanza di rapporto, ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento secondo il prospetto che segue:

rate pagate	42	rate residue	18	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				101,10	30,33	0,00	30,33
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.591,07	1.077,32	185,22	892,10
<i>Premi assicurativi</i>				288,13	86,44	0,00	86,44
Totale							1.008,87



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.008,87.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS